

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (74)448

Vol. 1974/0075

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 448 def.

Bruxelles, il 9 aprile 1974

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante conclusione di un accordo tra la Comunità Economica Europea
e la Repubblica del Senegal sulla fornitura di cereali a titolo di
aiuto alimentare

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(74) 448 def.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità Economica Europea ha depositato una
dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione relativa
all'aiuto alimentare del 1971; che questa convenzione è applicata
dal 1° luglio 1971.

considerando che la Repubblica del Senegal ha presentato una richiesta
d'aiuto alimentare con lettera del 9.11.1973,

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento
in cereali della Repubblica del Senegal è opportuno concedere a detto
paese, a titolo di dono, 15.000 tonnellate di granoturco nell'ambito
del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1973/74.

DECIDE :

Articolo 1

E' concluso, a nome della Comunità Economica Europea, un accordo tra
la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal per la fornitura
di granoturco a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla
presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone
incaricate di firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari
per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E
LA REPUBBLICA DEL SENEGAL
PER UNA FORNITURA DI GRANOTURCO
A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

dall'altra,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO e hanno a tal fine designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1973/74, la Comunità Economica Europea forniscò, a titolo di dono, alla Repubblica del Senegal, di seguito denominata "paese destinatario" una quantitativo di 15.000 tonnellate di granoturco.

ARTICOLO II

Le consegne sono effettuate in sacchi di iuta nuovi di un peso netto di 50 kg ciascuno, franco luogo di destinazione che sarà fissato di comune accordo tra il paese destinatario e la Comunità Economica Europea.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità Economica Europea e del paese destinatario, per quanto riguarda in particolare la consegna e la presa in carico, sono definiti nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Il paese destinatario si impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione, dal luogo di destinazione del prodotto fornito.

Articolo V

Il paese destinatario si impegna a utilizzare a fini di consumo ed a distribuire gratuitamente alle popolazioni bisognose il prodotto ricevuto a titolo di aiuto.

Articolo VI

Le parti contraenti si impegnano a che, in sede di esecuzione del presente accordo, non venga arrecato alcun pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. Esse prendono a tal fine le misure necessarie affinché le forniture a titolo di aiuto si

./.

aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali forniture.

Articolo VII

Il paese destinatario prende tutte le misure del caso per impedire :

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e sottoprodotti provenienti da tale fornitura;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, sia dei prodotti ottenuti localmente ed aventi la stessa natura di quelli ricevuti a titolo di aiuto, sia dei prodotti e sottoprodotti da essi derivati.

Articolo VIII

Il paese destinatario si impegna ad informare la Comunità Economica Europea delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee ogni tre mesi, fino alla completa utilizzazione dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : un rapporto sulla situazione nel quale figurino, in particolare, il numero e la qualità dei beneficiari, i quantitativi distribuiti, il luogo e le modalità di distribuzione.

Articolo IX

Il paese destinatario adotta tutte le misure necessarie per permettere alle persone debitamente autorizzate dalla Comunità di seguire in loco le operazioni connesse con l'esecuzione dell'accordo.

Articolo X

Su richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.

Articolo XI

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca. Ciascuno di tali testi fa parimenti fede.

ALLEGATO PREVISTO DALL'ARTICOLO III
DELL'ACCORDO

Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi sono trasferiti dalla Comunità Economica Europea al paese destinatario nel momento in cui la merce è effettivamente arrivata al luogo di destinazione.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese relative al ricevimento della merce, le eventuali spese di trasbordo, nonché tutte le altre spese successive alla consegna.

Le eventuali spese risultanti da ritardi nella presa in carico della merce dei quali sia responsabile il paese destinatario, sono a carico di questo.

Articolo 2

La Comunità economica europea notifica quanto prima al paese destinatario, il o i mezzi di trasporto utilizzati per l'inoltro sino al luogo di destinazione, le modalità d'inoltro per la fasi intermedie, la data del carico, il quantitativo e la qualità della merce accertati alla partenza dalla Comunità.

Articolo 3

La Comunità economica europea informa in tempo utile il paese destinatario della data presunta di arrivo della merce nel luogo di destinazione.

La Comunità economica europea è tenuta ad informare il paese destinatario, con almeno due giorni di anticipo, dell'arrivo della merce nel luogo di destinazione.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5% in meno del quantitativo di prodotto la cui fornitura è prevista dall'articolo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La Comunità Economica Europea designa per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato un mandatario di cui comunica nome e indirizzo in tempo utile al paese destinatario.

Il paese destinatario designa un ricevitore in ogni luogo di consegna e ne comunica nome e indirizzo alla Comunità Economica Europea prima dell'esecuzione dell'accordo.

Articolo 6

Alla consegna della merce, il paese destinatario rimette al mandatario della Comunità economica europea un certificato di presa a carico con il luogo e la data di presa a carico, la natura, il quantitativo e le osservazioni eventuali circa la qualità dei prodotti e ne invia copia alla Commissione delle Comunità europee.